

COMUNE DI CUGNOLI

(PROVINCIA DI PESCARA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 87 del 30.11.2018

OGGETTO: Atto di indirizzo per la proroga dell'incarico di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa - relativo alle attività, di natura tecnica e amministrativa, necessarie alla ricostruzione post - sisma del 6.04.2009 - in essere con l'arch. Antonella Dell'Orso. Anni 2019 e 2020

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **trenta** del mese di **novembre** alle ore **07:55**, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i signori:

CHIOLA	Lanfranco	SINDACO	Presente
QUIETI	Sabatino	VICE SINDACO	Presente
ROMAGNOLI	Orietta	ASSESSORE	Presente

Presiede il Geom. Lanfranco Chiola nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Marta DE CICCO, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzazione.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione, da parte del Responsabile del Settore interessato in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, sono stati espressi pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- a seguito del sisma del 06/04/2009 il Comune di Cugnoli è stato incluso, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, n. 3754, tra i 49 Comuni direttamente danneggiati dall'evento;
- al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla situazione emergenziale, con ordinanza n. 3771 del 19/05/2009, i Sindaci dei predetti Comuni venivano autorizzati a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con scadenza il 31/12/2009 e con oneri a carico delle risorse ad essi attribuite per fronteggiare l'emergenza;

Ricordato che il Comune di Cugnoli ha, quindi, conferito n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, successivamente prorogati in forza delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3832 del 22.12.2009, n. 3881 dell'11.06.2010, n. 3917 del 30.12.2010, n. 3950 del 30.06.2011, n. 3992 del 2.01.2012 e n. 4013 del 23.03.2012, fino al 31.12.2012;

Considerato che il d.l. 22.06.2012, n. 83, convertito nella legge n. 134 del 2012:

- ha dichiarato cessato lo stato di emergenza, dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, alla data del 31.08.2012;
- ha prorogato il personale con contratti di lavoro a tempo determinato o comunque flessibile in servizio presso i comuni, le province e la regione Abruzzo (assunto sulla base delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77), fino al 31 dicembre 2012, presso le medesime amministrazioni;
- ha dettato la disciplina relativa alla gestione ordinaria della ricostruzione, prevedendo l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere;
- ha previsto che l'Ufficio speciale per i comuni del cratere (U.S.R.C.) provveda al coordinamento degli otto uffici territoriali delle aree omogenee di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012, n. 4013;
- ha previsto, per i Comuni del cratere, in deroga ai vincoli assunzionali vigenti, la facoltà di assumere, a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013, complessivamente 200 unità di personale, previo esperimento di procedure selettive pubbliche, di cui fino a 128 unità assegnate al comune dell'Aquila e fino a 72 unità assegnate alle aree omogenee;
- ha previsto per lo svolgimento di tale procedura concorsuale (nota come "*Ripam - Abruzzo*"), la delega delle amministrazioni interessate, alla "Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994";

Richiamata la nota, prot. USRC/3 del 7.01.2013, del titolare dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere il quale comunicava - alla luce delle esigenze di conclusione degli iter selettivi in corso - di aver avviato le procedure per il reperimento delle risorse volte alla copertura finanziaria della proroga dei contratti di collaborazione sopra citati fino al 28.02.2013;

Preso atto che, conseguentemente, con determine n. 7 e n. 8 del 9.01.2013 i suddetti incarichi sono stati prorogati fino al 28.02.2013;

Ricordato che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 6.03.2013 è stato dato indirizzo al Responsabile dell'Ufficio Tecnico di conferire n. 2 incarichi occasionali, per un periodo di 30 giorni, ai medesimi tecnici fino ad allora occupati nell'attività di ricostruzione post - sisma nel comune di Cugnoli i quali hanno maturato un'esperienza unica e non sostituibile nell'attività istruttoria funzionale alla ricostruzione;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 15.04.2013 è stato dato indirizzo al Responsabile dell'Ufficio Tecnico di conferire n. 3 incarichi occasionali, per un periodo di 3 mesi, ai medesimi tecnici e ad una professionista fino ad allora tutti occupati nell'attività di ricostruzione post - sisma nel comune di Cugnoli i quali hanno maturato un'esperienza unica e non sostituibile nell'attività istruttoria funzionale alla ricostruzione;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 5.08.2013 è stato dato indirizzo al Responsabile dell'Ufficio Tecnico di prorogare n. 1 incarico di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa relativo alle attività, di natura tecnica e amministrativa, necessarie alla ricostruzione post - sisma del 6.04.2009, avvalendosi per tali assunzioni della deroga alle vigenti normative limitative in materia di pubblico impiego di cui al d.lgs. n. 368 del 2001, al d.l. n. 78 del 2010, al T.U. n. 267 del 2000 e al d.lgs. 165 del 2001 e in materia di rispetto del patto di stabilità e di spesa del personale;

Considerato che, alla luce del disposto di cui all'art. 4, comma 14, del d.l. n. 101 del 2013, come modificato dalla legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità) - che prevedeva che *"[...]* Per le medesime finalità, i comuni del cratere possono prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza delle ordinanze emergenziali del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsto anche per l'anno 2014 nel limite massimo di spesa di 0,5 milioni di euro" - con deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 28.12.2013 è stato dato indirizzo al Responsabile dell'Ufficio Tecnico di prorogare n. 1 incarico di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa relativo alle attività, di natura tecnica e amministrativa, necessarie alla ricostruzione post - sisma del 6.04.2009, sempre in favore della professionista incaricata già per il passato per il periodo 1.01.2014 - 31.05.2014 e, con successiva deliberazione di Giunta comunale n. 40 del 3.06.2014, per il periodo 1.06.2014 - 31.12.2014;

Considerato che, alla luce del disposto di cui all'art. 1, comma 445 della legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) - che prevedeva: *"445. Al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale della città dell'Aquila a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per il solo anno 2015, il comune dell'Aquila, nel limite di spesa di 1,7 milioni di euro, e i comuni del cratere sismico, nel*

limite di spesa di 0,5 milioni di euro, sono autorizzati a valere sulle economie accertate dal titolare dell'Ufficio speciale della città dell'Aquila nell'ambito delle risorse di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, a prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2015 i contratti, stipulati sulla base della normativa emergenziale, all'interno dei limiti di spesa come sopra definiti, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riferimento all'articolo 19 di quest'ultimo decreto, e di spesa del personale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" - con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 dell'08.01.2015 è stato dato indirizzo al Responsabile dell'Ufficio Tecnico di prorogare n. 1 incarico di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa relativo alle attività, di natura tecnica e amministrativa, necessarie alla ricostruzione post - sisma del 6.04.2009, sempre in favore della professionista incaricata e ciò per il periodo 1.01.2015 - 31.12.2015;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 432 - 437 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 dell'8.01.2016 è stato dato indirizzo al Responsabile dell'Ufficio Tecnico di prorogare n. 1 incarico di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa relativo alle attività, di natura tecnica e amministrativa, necessarie alla ricostruzione post - sisma del 6.04.2009, sempre in favore della professionista incaricata e ciò per il periodo 01.01.2016 - 31.12.2016;

Rilevato inoltre che, richiamata nuovamente, la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (GU n. 302 del 30.12.2015 - Suppl. Ordinario n. 70) e ss.mm.ii.:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 31.12.2016 è stato dato indirizzo al Responsabile dell'Ufficio Tecnico di prorogare n. 1 incarico di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa relativo alle attività, di natura tecnica e amministrativa, necessarie alla ricostruzione post - sisma del 6.04.2009, sempre in favore della professionista incaricata e ciò per il periodo 01.01.2017 - 31.12.2017;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 09.12.2017 è stato dato indirizzo al Responsabile dell'Ufficio Tecnico di prorogare n. 1 incarico di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa relativo alle attività, di natura tecnica e amministrativa, necessarie alla ricostruzione post - sisma del 6.04.2009, sempre in favore della stessa professionista incaricata e ciò per il periodo 01.01.2018 - 31.12.2018;

Preso atto pertanto che il suddetto incarico di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa - relativo alle attività, di natura tecnica e amministrativa, necessarie alla ricostruzione post - sisma del 6.04.2009 giungerà a naturale scadenza il prossimo 31 dicembre 2018;

Tenuto conto che il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (in G.U. 30/12/2016, n. 304), convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 (in S.O. n. 14, relativo alla G.U. 28/02/2017, n. 49), ha disposto con l'art. 14, comma 9-bis l'introduzione del comma 433-bis all'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Richiamati testualmente pertanto i suddetti commi dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)":

432. Per gli anni 2016 e 2017, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni del cratere sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o rinnovi dei suddetti contratti, eseguiti in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

433. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 432, quantificati sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte all'attività della ricostruzione, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, Tabella E, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.

433-bis. Le disposizioni di cui ai commi 432 e 433 si applicano negli anni 2017 e 2018, nel limite di spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro 1.152.209 per i comuni del cratere.

Considerato altresì che il comma 38 dell'art. 2-bis. (*(((Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016).))*) del DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili." convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284) prevede testualmente: *"Per gli anni 2019 e 2020, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni del cratere sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, e successive modificazioni, in deroga alla normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o ai rinnovi dei suddetti contratti eseguiti in deroga alla legge non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati, sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte all'attività della ricostruzione, nel limite di spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro 1.152.209 per i comuni del cratere per ciascuna annualità, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata."*;

Preso atto e tenuto conto delle pratiche post-sisma da completare e definire e, degli ulteriori adempimenti previsti in materia;

Rilevato conseguentemente, che permane - presso il Comune di Cugnoli - l'esigenza della presenza di un professionista che si occupi di tutte le attività inerenti la ricostruzione post-sisma, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009;

Ritenute sussistenti e confermate tutte le condizioni legittimanti la proroga - alle medesime condizioni giuridiche ed economiche - dell'incarico di lavoro relativo alle attività, di natura tecnica e amministrativa, necessarie alla ricostruzione post - sisma del 6.04.2009 - alla professionista già incaricata e che presta ad oggi la propria attività professionale presso l'Ufficio Sisma del Comune di Cugnoli;

Valutato, dunque, di prorogare l'incarico di co.co.co. all'arch. Antonella Dell'Orso per il periodo decorrente **dal 01.01.2019 e sino al 31.12.2020**, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, e successive modificazioni, per un impegno di ore/settimanali calcolato in base all'importo complessivo onnicomprensivo di € 1.800,00 al mese;

Considerato di dover precisare che il contratto in parola potrà essere risolto in qualsiasi momento, senza che la professionista possa pretendere alcunché, per nessuna ragione e a nessun titolo, nel caso in cui vengano meno (o risultino insufficienti) i finanziamenti legislativamente previsti per tale proroga - negli anni 2019 e 2020 - dal citato comma 38 dell'art. 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (i.e.: *"Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati, sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte all'attività della ricostruzione, nel limite di spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro 1.152.209 per i comuni del cratere per ciascuna annualità, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata."*);

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Settore Tecnico dell'Ente in merito alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Finanziario dell'Ente in merito alla regolarità contabile, economico - finanziaria;

Tutto ciò premesso;

Per quanto innanzi esposto;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di riportare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto e motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990;
2. di dare indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico competente, per la proroga - per il periodo decorrente **dal 01.01.2019 e sino al 31.12.2020** - dell'incarico di lavoro relativo alle attività, di natura tecnica e amministrativa, necessarie alla ricostruzione post - sisma del 6.04.2009 - contratto di co.co.co., alla professionista già incaricata, *Architetto Antonella dell'Orso, nata a Chieti il 09.11.1964 e residente in Rosciano, via Gran Sasso n. 58, Codice Fiscale: DLL NNL 64S49 C632R*, che presta ad oggi la propria attività professionale presso l'Ufficio Sisma del Comune di Cugnoli;
3. di prorogare pertanto l'incarico di cui sopra per le attività meglio espresse in narrativa, alle condizioni e con le modalità contenute nello schema di contratto depositato agli atti e sopra descritte ed alle medesime condizioni giuridiche ed economiche dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, e successive modificazioni, per un impegno di ore/settimanali calcolato in base all'importo complessivo onnicomprensivo di € 1.800,00 al mese, per i motivi indicati nelle premesse;
4. di precisare che il contratto in parola potrà essere risolto in qualsiasi momento, senza che la professionista possa pretendere alcunché, per nessuna ragione e a nessun titolo, nel caso in cui vengano meno (o risultino insufficienti) i finanziamenti legislativamente previsti per tale proroga - negli anni 2019 e 2020 - dal citato comma 38 dell'art. 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148.

Successivamente, la Giunta Comunale, nella composizione di cui innanzi, ritenuta l'urgenza di provvedere, con successiva votazione separata ed unanime, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.,

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



COMUNE DI CUGNOLI

Provincia di Pescara

*Via Roma, 5
Tel. 085 8576131*

*65020 Cugnoli (PE)
Fax 085 8576722*

Pareri su proposta di deliberazione di Giunta Comunale

OGGETTO: Atto di indirizzo per la proroga dell'incarico di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa - relativo alle attività, di natura tecnica e amministrativa, necessarie alla ricostruzione post - sisma del 6.04.2009 - in essere con l'arch. Antonella Dell'Orso. Anni 2019 e 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Osservazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Arch. Raffaella BETTONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Osservazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rag. Patrizio CHIULLI

Cugnoli, lì 30 novembre 2018

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Geom. Lanfranco CHIOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Marta DE CICCO

Registro pubblicazione n. 761 del 03/12/2018

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio in data 03/12/2018 per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- è stata comunicata, con lettera prot. n. 7270 del 03/12/2018, ai signori capigruppo consiliari, come prescritto dall'art. 125 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Cugnoli, lì 03/12/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Marta DE CICCO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in quanto:

[] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL nr. 267/2000 e s.m.i.);

[X] dichiarata immediatamente eseguibile;

Cugnoli, lì 03/12/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Marta DE CICCO